



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 52/26 DEL 23.12.2019

---

**Oggetto:** Presentazione delle istanze per il riconoscimento delle provvidenze economiche in favore dei titolari di farmacie rurali di cui alla legge n. 221/1968 e legge regionale n. 12/1984 attraverso lo Sportello Unico dei servizi (SUS) della Regione Sardegna.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che già il Regio Decreto 27 luglio 1935, n. 1265 aveva disposto all'art. 115, per le farmacie operanti in comuni o centri abitati con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, una speciale indennità di residenza. La legge 8 marzo 1968, n. 221, ha confermato il pagamento di specifiche provvidenze economiche in favore dei titolari di farmacie rurali definendole più precisamente "farmacie ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti".

La legge regionale n. 12/1984, "Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di servizio farmaceutico", all'art. 8 assegna le funzioni amministrative concernenti le provvidenze economiche previste dalla legge 8 marzo 1968, n. 221, all'Assessorato dell'Igiene Sanità e Assistenza Sociale. Le provvidenze sono erogate con periodicità annuale e sono riferite all'anno precedente a quello di presentazione delle relative istanze.

La stessa legge regionale dispone che le domande siano presentate all'Assessorato dai farmacisti titolari/direttori aventi diritto al riconoscimento della cosiddetta "indennità di residenza" dal 1° gennaio al 31 marzo di ciascun anno, corredate dal certificato della ASSL, competente per territorio, attestante il regolare funzionamento ed il puntuale rispetto dell'orario e dei turni di apertura al pubblico durante il periodo per il quale viene richiesta l'indennità.

L'indennità di residenza viene erogata sulla base del verbale della Commissione regionale farmacie, istituita ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 12/1984, presso l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 52/31 del 28.10.2015, la Regione ha disposto il trasferimento delle competenze del Capitolo SC05.0209 del Bilancio regionale alla ASL di Cagliari, confluita nell'ATS, ai sensi della legge regionale n. 17/2016.

Il competente Servizio dell'Assessorato provvede all'istruttoria delle istanze pervenute e alla convocazione della Commissione regionale per l'analisi delle istanze. La Commissione procede all'approvazione dell'elenco dei farmacisti/direttori di farmacie rurali che hanno diritto all'indennità di



residenza e alla definizione delle somme spettanti. Sulla base del verbale della succitata Commissione, il Servizio provvede al trasferimento delle somme all'ATS (ASSL di Cagliari), che a sua volta procede alla liquidazione e pagamento delle indennità ai singoli titolari/direttori delle farmacie rurali con un fatturato annuo inferiore a quanto previsto dall'art. 1, comma 40, della legge n. 662/1996, modificato dal D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

L'Assessore ricorda che la soglia del fatturato annuo è stato portato da euro 387.342,67 ad euro 450.000 al netto dell'IVA.

La Legge 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha precisato le voci che devono essere inserite nel computo del fatturato e le voci escluse.

L'Assessore riferisce che la Regione autonoma della Sardegna sta procedendo con la realizzazione dello Sportello Unico dei Servizi (SUS) per l'informatizzazione dei procedimenti re-ingegnerizzati per l'erogazione di servizi on line. Tra i procedimenti inclusi nel SUS è stato inserito anche il procedimento per il riconoscimento delle provvidenze economiche in favore dei titolari di farmacie rurali (SANIT\_30 Indennità di residenza per le farmacie rurali e indennità di gestione per i dispensari farmaceutici).

Il procedimento sarà reso disponibile sullo Sportello Unico dei Servizi (<https://sus.regione.sardegna.it/sus>) a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Le istanze per il riconoscimento delle provvidenze economiche in favore dei titolari di farmacie rurali, di cui alla legge n. 221/1968 e alla legge regionale n. 12/1984, dall'anno 2019 dovranno essere presentate esclusivamente on line tramite SUS. Le istanze presentate in modalità cartacea saranno considerate irricevibili e, pertanto, non sottoposte a istruttoria.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale della Sanità

## **DELIBERA**

di approvare che:

1. con decorrenza 1° gennaio 2020, le istanze per il riconoscimento delle provvidenze economiche in favore dei titolari di farmacie rurali, di cui alla legge n. 221/1968 e alla legge



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 52/26  
DEL 23.12.2019

regionale n. 12/1984, dovranno essere presentate esclusivamente tramite lo Sportello Unico dei Servizi (SUS <https://sus.regione.sardegna.it/sus>);

2. le istanze presentate in modalità cartacea saranno considerate irricevibili e, pertanto, non sottoposte a istruttoria e valutazione da parte della Commissione regionale di cui all'art. 10 della legge regionale n. 12/1984.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Direttore Generale**

Silvia Curto

**Il Presidente**

Christian Solinas